

NOVITA' DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

26 Ottobre 2023 Dott.ssa Antonella Mancuso



Quadro normativo

- Legge delega 78 del 21/6/2022
- D.Lgs 36/2023 Codice dei contratti
- Modifiche intervenute con DL 57 del 29/5/2023 Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (modifica art. 108 comma 7 con inserimento criteri premianti parità di genere)

Legge Delega 78 del 21/6/2022

Principi

- Perseguimento degli obiettivi delle direttive UE, inderogabilità delle misure in materia di **tutela del lavoro**
- Revisione e rafforzamento del ruolo Anac
- Ridefinizione e rafforzamento delle **stazioni appaltanti qualificate** e centrali di committenza
- Favorire l'aggregazione delle piccole imprese, e della **suddivisione in lotti** (criteri qualitativi o quantitativi)
- Semplificazione degli affidamenti sotto soglia, divieto del sorteggio delle imprese da invitare (procedure negoziate)
- Semplificazione delle procedure finalizzate agli acquisti Green, obbligatorietà dei CAM e relative rendicontazioni

Legge Delega 78 del 21/6/2022

- **Obbligo del regime di revisione dei prezzi**
- Facoltà di riservare il diritto di partecipazione a OE con scopi di integrazione sociale e di svantaggio, obbligo di requisiti quali la stabilità occupazionale, parità di genere e inclusione per i lavoratori disabili o svantaggiati
- Principio di equità dei prodotti provenienti da paesi terzi non UE, **obbligo dei CAM**
- Divieto della prestazione gratuita professionali
- **Riduzione dei tempi procedurali delle gare**

Legge Delega 78 del 21/6/2022

- **Razionalizzazione e semplificazione della cause di esclusione**
- Previsione di polizze assicurative per gli incarichi interni di progettazione
- Revisione e semplificazione del sistema di qualificazione degli operatori economici
- Sostituzione della garanzia fidejussoria con ritenute di garanzia negli stati di avanzamento
- Divieto di proroga nei contratti di concessione
- Razionalizzazione dei meccanismi sanzionatori e premianti per la corretta esecuzione dei contratti

Struttura del codice

- Efficace dal 1/7/2023, regime transitorio sino al 31/12/2023
- composto da 229 articoli e 38 allegati (che hanno incorporato le linee guida Anac emanate dal D.Lgs 50/2016)
- Non servono decreti attuativi, è direttamente autoesecutivo grazie al contenuto normativo degli allegati
- Gli allegati potranno essere modificati fino al 30/9/2023

Struttura del codice

LIBRO I PRINCIPI, DIGITALIZZ., PROGR. E PROGETT.

PARTE I – PRINCIPI Tit. I - Principi generali art. 1-12 Tit. II - Ambito di applicazione, RUP e fasi dell'affidamento art. 13-18
II – DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI art. 19-36
III – PROGRAMMAZIONE art. 37-40
IV – PROGETTAZIONE art. 41-47

LIBRO II APPALTI

PARTE I – CONTRATTI “SOTTOSOGLIA” art. 48-55
PARTE II – ISTITUTI E CLAUSOLE COMUNI art. 56-61
PARTE III – SOGGETTI Tit. I – Staz. appaltanti 62-64 Tit. II – Operatori econ. 65-69
IV – PROC. SCELTA DEL CONTRAENTE art. 70-76
PARTE V – SVOLGIM. DELLE PROCEDURE I - Atti preparatori art. 77-82 II - Bandi, avvisi, inviti 83-90 III - Doc. offerente e termini per domande e offerte 91-92 IV – Requisiti di partec. 93-106 V – Selezione offerte 107-112
VI - ESECUZIONE 113-126
VII - NORME PER ALCUNI CONTRATTI art. 127-140

LIBRO III APPALTI NEI SETTORI SPECIALI

PARTE I – NORME APPLICABILI E AMBITO SOGGETTIVO art. 141-152
II – PROC. DI SCELTA DEL CONTRAENTE art. 153-158
PARTE III – BANDI, AVVISI E INVITI art. 159-166
IV - SELEZIONE PARTEC. E OFFERTE art. 167-173

LIBRO IV PPP E CONCESSIONI

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI art. 174-175
II – CONCESSIONI Tit. I - Ambito d'applicaz. e principi generali 176-181 II - Aggiudicazione 182-187 III - Esecuzione 188-192 IV - Project financing 193-195
PARTE III – LOCAZIONE FINANZIARIA art. 196
IV – CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ art. 197
V – ALTRE DISPOS. SUL PPP art. 198-202
PARTE VI – SERVIZI GLOBALI art. 203-208

LIBRO V CONTENZIOSO, ANAC E DISP.FINALI E TRANS.

PARTE I - CONTENZIOSO Tit. I - Ricorsi giurisdizionali art. 209 Tit. II - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale art. 210-220
PARTE II – GOVERNANCE art. 221-223
III - DISP. TRANS., COORD. E ABROG. art. 224-229

I libro – principi generali

Titolo I - I principi generali

[Art. 1.](#) (Principio del risultato)

[Art. 2.](#) (Principio della fiducia)

[Art. 3.](#) (Principio dell'accesso al mercato)

[Art. 4.](#) (Criterio interpretativo e applicativo)

[Art. 5.](#) (Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento)

[Art. 6.](#) (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore)

[Art. 7.](#) (Principio di auto-organizzazione amministrativa)

[Art. 8.](#) (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito)

[Art. 9.](#) (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale)

[Art. 10.](#) (Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione)

[Art. 11.](#) (... applicazione dei contratti collettivi Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

[Art. 12.](#) (Rinvio esterno)

Art. 1- Principio di risultato

- *“inteso come l’interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l’**affidamento** del contratto e la sua **esecuzione** con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”;*

Principio di risultato

- la stazione appaltante e quanti concorrono al perseguimento del risultato dell'appalto devono scegliere la procedura che, per linearità, maggiormente si presta ad una conclusione efficiente e rapida in prospettiva del risultato finale e devono limitarsi ad adempiere agli adempimenti (in materia di legalità, concorrenza, trasparenza) veramente essenziali per il raggiungimento corretto dell'obiettivo

Il risultato attraverso la tempestività

- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **concludono le procedure di selezione nei termini indicati** nell'allegato I.3". L'allegato I.3 del codice stabilisce termini massimi per la conclusione di "gare di appalto e di concessione".
- Si aggiunga che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del codice, **"il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento"**, risultando applicabili gli artt. 31 e 117 del dlgs n.104/2010, codice del processo amministrativo, che disciplinano l'azione avverso il silenzio
- **TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO 2 MESI DALL'AGGIDUCAZIONE**

Termini del procedimento

- ai sensi dell'art.2 bis della legge n.241.1990, le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento
- **Il silenzio inadempimento** ricorre anche nel caso della ritardata o mancata stipulazione del contratto per fatto della stazione appaltante: in questo caso, ai sensi dell'art.18, comma 5 l'aggiudicatario alternativamente può fare constatare il silenzio inadempimento o notificare atto unilaterale di scioglimento ad ogni vincolo contrattuale; in quest'ultimo caso, tuttavia, non gli spetta alcun indennizzo ma solo il rimborso delle spese contrattuali.

Fasi delle procedure di affidamento- art. 17

- 1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, **adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.**
- 2. In caso di **affidamento diretto**, l'atto di cui al comma 1 **individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.**

Fasi delle procedure di affidamento- art. 17 e all. 1.3

- Rispetto dei termini per la conclusione delle procedure con criterio prezzo più basso
- a) procedura aperta: cinque mesi (9 mesi per OEV)
- b) procedura ristretta: sei mesi (10 mesi per OEV)
- c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi (7 mesi per OEV);
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi (4 mesi per OEV)
- In caso di verifica delle anomalie i termini sono prorogati di 1 mese

Fasi delle procedure di affidamento- art. 17 e all. 1.3

- Ogni concorrente può presentare **una sola offerta**, che è **vincolante** per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, **per centottanta giorni** dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.
- **L'organo preposto alla valutazione** delle offerte predispone la **proposta di aggiudicazione** alla migliore offerta non anomala. **L'organo competente a disporre l'aggiudicazione** esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, **dopo aver verificato il possesso dei requisiti** in capo all'offerente, **dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.**

Fasi delle procedure di affidamento- art. 17 e all. 1.3

- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
- Fermo quanto previsto dall'[articolo 50, comma 6](#), l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. **L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.**
- 9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, **ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.**
- 10. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Tempestività=risultato

Anche attraverso:

- La scelta della procedura
- Qualificazione delle stazioni appaltanti per affidamenti sovrasoglia per gestire con tempestività gli appalti
- Ruolo del RUP che assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti
- Verifica dei requisiti con il FVOE (affidamenti superiori a 40.000,00) o autodichiarazione

Art. 1 – Principio di risultato



Principio della fiducia – Art. 2

- *L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul **principio della reciproca fiducia** nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.*
- *2. Il principio della fiducia favorisce e **valorizza** l'iniziativa e l'**autonomia decisionale dei funzionari pubblici**, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.*


Principio della fiducia – Art. 2

- *ricollega la **colpa grave** esclusivamente alla **violazione delle norme di diritto**, nonché alla palese violazione di **regole di prudenza, perizia e diligenza**, con la precisazione, tuttavia, che non costituisce mai colpa grave la violazione o l'omissione che sia stata determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti*

Principio della fiducia

- L'obiettivo è raggiungere il risultato, superando le inerzie dovute spesso al timore delle responsabilità e delle conseguenze di errori
- Attraverso la copertura assicurativa dei rischi per il personale,
- la riqualificazione delle stazioni appaltanti
- Formazione per la valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti,


Principio della fiducia



Principio di accesso al mercato - art. 3

- *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.*


Art. 4 Criterio interpretativo



Principio di buona fede – Art. 5

- 1. *Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel **rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento**.*
- 2. *Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un **affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere** e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.*
- 3. *In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il **danno da lesione dell'affidamento è limitato** ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, **derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico**.*
- 4. *Ai fini **dell'azione di rivalsa** della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la **concorrente responsabilità dell'operatore economico** che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.*

Principio di buona fede – Art. 5




Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione – Art. 10

- *Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte*
- Divieto di aggravio del procedimento
- esclusioni dalle gare anche per violazioni puramente formali, fermo restando che “deve essere esclusa dalla gara un’impresa che abbia offerto un prodotto privo dei requisiti minimi di carattere tecnico richiesti per la partecipazione alla gara.

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti -Art. 11

- Indicazione da parte della SA nel disciplinare di gara del contratto collettivo da applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto (l'OE in sede di offerta indicherà il contratto applicato purché si garantiscano le stesse tutele di quello indicato dalla SA) con verifica secondo art. 110 (offerta anormalmente basse)
- Potere sostitutivo in caso inadempienza contributiva (Durc) o ritardo nei pagamenti delle retribuzioni

Rinvio esterno - Art. 12



Soglie di rilevanza- Art. 14

- A) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) **euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture**, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle **stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali** indicate nell'[allegato I alla direttiva 2014/24/UE](#); se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'[allegato III alla direttiva 2014/24/UE](#);
- c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'[allegato III alla direttiva 2014/24/UE](#);
- d) **euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali** e assimilati elencati all'[allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE](#).

Soglie di rilevanza- Art. 14

- 4. Il calcolo **dell'importo stimato** di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, **al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)**, valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi **compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara**. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

Soglie di rilevanza- Art. 14

- Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
- Per gli appalti di forniture:
- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è **computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;**
- b) quando **l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.**

Procedure per l'affidamento- Art. 50

- A) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) **affidamento diretto dei servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;**

Procedure per l'affidamento- Art. 50

- c) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro** e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#), salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#).

Procedure per le scuole

Vecchio codice

- Affidamento diretto Fino a 39.999,00
- Procedura negoziata da 40.000,00 a 139.999,00
- Procedura ordinaria da 140.000,00

Nuovo codice

- Affidamento diretto fino a 139.999,00
- Procedura negoziata con consultazione di almeno 5 oe per affidamenti di 140.000,00
- Procedura ordinaria da 140.000,01

Affidamento diretto – criterio di scelta dell'offerta

- Il comma 4 del D.Lgs 36/2023
- *Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'[articolo 108, comma 2](#).*
- **PER ESCLUSIONE GLI AFFIDAMENTI DI CUI ALLA LETTERA A SONO AGGIUDICATI AL PREZZO PIU' BASSO – BENI STANDARDIZZATI**

Affidamento diretto

- Non è una procedura di gara, gli operatori economici in sede di indagine di mercato sono informati che non sarà una procedura dalla quale nasce un'aspettativa di affidamento
- Può essere scelta l'offerta non in base al criterio del prezzo più basso ma anche in relazione a caratteristiche del prodotto, tempi di consegna, servizi aggiuntivi ecc.

Affidamento diretto

- Nell'affidamento diretto è fondamentale dare tutti gli elementi della fornitura e della sua esecuzione, condizioni contrattuali, attraverso un'informazione che può essere sostituita da un disciplinare o sintesi condizioni (per accelerare il conseguimento del risultato)
- La verifica dei requisiti è obbligatoria per gli affidamenti superiori a 40.000,00 (compreso il Durc)
- L'operatore economico individuato presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 52)

Documenti di gara – art.82

- a) il bando, l'avviso di gara o la lettera d'invito
- b) il disciplinare di gara
- c) il capitolato speciale;
- d) le condizioni contrattuali proposte

Devono contenere

- a) il codice identificativo gara (cig)
- b) la durata del procedimento di gara
- c) i criteri ambientali minimi (CAM), se applicabili alla procedura in forza di quanto previsto dall'art. 57,

Verifiche requisiti – art. 52 affidamenti inferiori a 40.000,00

- *Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici **attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*

Differenza tra autocertificazione e dichiarazione di atto notorio

- L' **autocertificazione** è una **dichiarazione che sostituisce i certificati richiesti dalla pubblica amministrazione**
- Con la **dichiarazione sostitutiva d'atto notorio** i cittadini, sotto propria **responsabilità** ex **art 75 e 76** dpr 445 del 2000, possono comprovare, nel loro interesse, qualità personali, stati e fatti propri o relativi a terzi **purché ne abbiano diretta conoscenza.**

Verifica requisiti affidamenti inferiori a 40.000,00

- Si rimanda alla discrezionalità della SA, attraverso un controllo a campione (es. una percentuale sugli affidamenti, definita annualmente) sulle dichiarazioni presentate durante l'anno (dotarsi di un regolamento).
- Questo controllo a campione va fatto al momento dell'affidamento, in caso di dichiarazioni non veritiere o di cui l'OE non era a conoscenza si procede alla risoluzione del contratto, eventuale escussione della garanzia definitiva, segnalazione ad Anac con conseguente ed esclusione per un periodo max di 12 mesi di partecipazione ad affidamenti da parte della SA

Verifica requisiti affidamenti inferiori a 40.000,00

- Il Durc diventa molto importante da verificare (es. se non venisse verificato dalla gran parte delle SA si creerebbe una situazione di mancato versamento dei contributi ai dipendenti)
- Considerata la discrezionalità da parte della SA, è bene regolamentare la verifica puntuale in capo al durc e annotazioni Anac su tutti gli affidamenti o di ridotto importo
- Per le restanti verifiche si può procedere al sorteggio dell'operatore economico attraverso il FVOE (lo devo decidere prima già in fase di acquisizione CIG Simog)

Principio di rotazione – art. 49

- Principio di rotazione:
 - *non si applica per affidamenti inferiori a 5.000 €*
 - *è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui **due consecutivi affidamenti** abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi (SI PARLA DI AFFIDATARIO E NON OE INVITATI)*
 - *Non si applica per indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero degli operatori economici offerenti per le procedure negoziate (no affidamento diretto)*

Principio di rotazione – art. 49

- *La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia (salvo assenza di alternative, accurata esecuzione del contratto precedente)*
- **Esempio:**
 - 1[^] fascia da € 0,00 a € 20.000,00 affidato all'operatore economico Bianchi
 - 2[^] fascia da 20.000,01 a € 80.000,00
 - 3[^] fascia da 80.000,01 a € 139.999,99

Es. l'operatore Bianchi anche se è l'operatore uscente può essere l'affidatario della seconda o terza fascia, ma non per un affidamento della prima fascia. E' importante dotarsi di un regolamento o delibera del CI

Suddivisione in lotto – art. 58

- Per garantire la effettiva **partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese**, anche di prossimità, gli appalti sono **suddivisi in lotti funzionali**, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.
- 2. Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti **motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti** tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese
- È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.

Responsabile unico del progetto (RUP)- art 15

- *Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.*
- Requisiti nell'allegato I.2
- Può essere nominato un Responsabile del procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione, e un Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, in ogni caso la supervisione e il coordinamento rimane in capo al RUP in quanto figura unica di progetto.

Responsabile unico del progetto (RUP)- art 15

- Può essere istituita una struttura di supporto al RUP, a cui saranno destinate risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi
- Può partecipare alla commissione di valutazione delle offerte (criterio OEV) – art. 51
- Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Responsabile unico del progetto (RUP)- art 15 e all.1.2- Requisiti

- Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere.
- La stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. **Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.**

RUP - requisiti

- 2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:
 - a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
 - b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice

Responsabile unico del progetto (RUP)- art 15 e all.1.2- Compiti

- **formula proposte** e fornisce dati e informazioni al fine della **predisposizione** del programma triennale dei lavori pubblici e **del programma triennale degli acquisti di beni e servizi** da adottare ai sensi dell'[articolo 37, comma 1, lettera a\), del codice](#). Predispone altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'[articolo 37, comma 1, lettera b\), del codice](#);
f) **accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti** ai sensi dell'[articolo 58, comma 2, del codice](#);
g) **decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare**;
h) **richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'[articolo 93 del codice](#);
i) **promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori**;
l) **provvede all'acquisizione del CIG** nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
m) è responsabile degli adempimenti prescritti dall'[articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#).

Responsabile unico del progetto (RUP)- art 15 e all.1.2- Compiti

- NELLA FASE DI AFFIDAMENTO
- a) effettua la **verifica della documentazione amministrativa** qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'[articolo 15, comma 4, del codice](#) o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- b) svolge la **verifica di congruità delle offerte** in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'[articolo 15, comma 6, del codice](#), o di una commissione appositamente nominata;
- c) svolge la **verifica sulle offerte anormalmente basse** con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'[articolo 93 del codice](#);
- d) **dispone le esclusioni dalle gare**;
- e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
- f) quando il **criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche**;
- g) **adotta il provvedimento finale della procedura** quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.

Responsabile unico del progetto (RUP)- art 15 e all.1.2- Compiti

- NELLA FASE DI ESECUZIONE

- n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'[articolo 210 del codice](#), delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'[articolo 212, comma 3, del codice](#);
- r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- s) rilascia il certificato di pagamento**, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
- t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;
- u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
- v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Conflitto di interessi - Art 16

- Si ha conflitto di interessi quando un **soggetto** che, a qualsiasi titolo, interviene **con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti** o delle concessioni e **ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario,**
- In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, **la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi,** la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

Conflitto di interessi - Art 16

- 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.
- 4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

Art.52 garanzia definitiva affidamenti sotto soglia

- Facoltà di chiederla per affidamenti sottosoglia, è a discrezione della SA
- Affidamenti sino a 40.000,00 si potrebbe non chiederla per quelli superiori è meglio chiederla
- Per il PNRR è meglio chiederla **SEMPRE**
- Da chiederla prima della stipula del contratto
- Si utilizza per applicazione delle penali secondo art. 126
- Affidamenti sotto soglia è del 5% (la SA può motivare la mancata richiesta della garanzia)

Garanzia definitiva – art 117

- Affidamenti superiori a 140.000,00 è del 10%
- Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Imposta di bollo sul contratto- art. 18 all. 1.4

- la stipula del contratto sarà soggetta all'assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'operatore economico aggiudicatario, secondo quanto previsto dalla tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs 36/2023
- Le modalità di versamento sono indicate nel provvedimento 240013 del 28/6/2023 emesso dall'Agenzia delle Entrate, il pagamento dovrà essere effettuato con **modalità telematica**, utilizzando il modello “**F24 Versamenti con elementi identificativi**” (F24 ELIDE) e contenere:
- Nella sezione codice fiscale del coobbligato l'indicazione del codice fiscaledell'Istituto..... e riportare il codice identificativo 40 “stazione appaltante”
- Nella sezione Erario ed altro riportare i seguenti elementi:
 - nel campo tipo riportare “R”,
 - nel campo identificativo indicare il cig.....
 - nel campo codice il tributo 1573 “Imposta di bollo sui contratti”
 - nel campo anno di riferimento riportare il 2023(anno di stipula del contratto)
 - nei campi codice ufficio e codice atto non riportare nulla
- L'amministrazione procederà a verificare l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo tramite la funzione del cassetto fiscale accessibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Subappalto – art 119

- Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 120, comma 1, lettera d\)](#), **la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni** o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
- **Non si configurano come attività affidate in subappalto**, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:
- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

Clausola revisione prezzi – art. 60

- Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.
- Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro
- si attivano **al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva**, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, **superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.**

Risoluzione del contratto –art 122

- Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 121](#), **le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:**
- a) **modifica sostanziale del contratto**, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'[articolo 120](#);
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'[articolo 120, comma 1, lettere b\) e c\)](#), superamento delle soglie di cui al [comma 2 del predetto articolo 120](#) e, con riferimento alle modificazioni di cui all'[articolo 120, comma 3](#), superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) **l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'[articolo 94, comma 1](#), e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;** per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
- **In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.**

Recesso del contratto art.123 all.

II.14

- la stazione appaltante **può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite**, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.
- 2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Penali – art. 126

- I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono **calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, **complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.**

Banca dati nazionale dei contratti pubblici – art. 23 in vigore dal 1/1/24

Delibera Anac 261 del 20/6/2023

- a) programmazione
 - 1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
 - 2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture
- b) progettazione e pubblicazione
 - 1. gli avvisi di pre-informazione
 - 2. i bandi e gli avvisi di gara
 - 3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici
- c) affidamento
 - 1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
 - 2. gli affidamenti diretti
- d) esecuzione
 - 1. La stipula e l'avvio del contratto
 - 2. gli stati di avanzamento
 - 3. i subappalti
 - 4. le modifiche contrattuali e le proroghe
 - 5. le sospensioni dell'esecuzione
 - 6. gli accordi bonari
 - 7. le istanze di recesso
 - 8. la conclusione del contratto
 - 9. il collaudo finale
- e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi - Art.37 e all.1.5

- Si introduce una programmazione triennale anche per gli acquisti di beni e servizi (nel vigente codice dei contratti aveva durata biennale)
- Obbligatoria per gli acquisti superiori a 140.000 euro
- Da pubblicare su amministrazione trasparente (sezione bandi di gara e contratti) e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici (dal 1/1/2024)

Stazione appaltante qualificata art. 62 comma 10

- *Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'[articolo 63, comma 2](#). Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'[articolo 63, comma 11, secondo periodo](#).*
- [Delibera Anac 266 del 20/6/2023 in vigore dal 1/7/2023](#)
- [Modulo per istanza assegnazione d'ufficio stazione appaltante](#)

Anac – art 222

- adozione di bandi-tipo, di capitolati-tipo e di contratti-tipo, al fine di garantire la promozione dell'efficienza e della qualità dell'azione delle stazioni appaltanti.
- Predisposto il bando tipo per le procedure sopra soglia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (schema aprile 2023)
- Obbligo di motivazione per deroga all'utilizzo del bando tipo Anac

Cause tassative di esclusione art 94

- cause di **esclusione automatica**: situazioni di maggiore criticità, rispetto alle quali non sono applicabili procedure correttive da parte dell'OE e per le quali la stazione appaltante non ha margine valutativo discrezionale:
 - condanne definitive per reati gravi,
 - sussistenza di ragioni di decadenza,
 - sospensione o divieto determinate dalla normativa antimafia,
 - sanzioni interdittive comminate in base a normative specifiche,
 - sottoposizione a liquidazione giudiziale o a procedure rilevanti definite dalla legislazione in materia di crisi d'impresa,
 - irregolarità contributiva e fiscale definitivamente accertate,
 - cause interdittive specificamente riconducibili a casistiche incidenti in modo rilevante sull'affidabilità e sull'integrità dell'operatore economico

Cause tassative di esclusione art 94

- c) in relazione alle **procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE), gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (più di 50 dipendenti)**, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali**
- **l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;**

Cause tassative di esclusione art 94

- È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'[Allegato II.10](#) (superiori a 35.000,00). Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Cause di esclusione non automatica – art. 95

- situazioni critiche risolvibili dall'oe, o comunque valutabili dalla stazione appaltante nell'incidenza effettiva sulla procedura in base alla loro gravità reale o attenuata:
- infrazioni gravi a normative in materia di sicurezza sul lavoro o di tutela ambientale,
- sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessagara
- aver commesso illeciti professionali gravi
- che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'[articolo 16](#) non diversamente risolvibile;
- essere in situazione di irregolarità contributiva o fiscale non definitivamente accertata (valutabile dalla SA, atti impugnati con provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa)

Self cleaning – art. 96

- C. 3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:
 - a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;
 - b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4
- 6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'[articolo 94, a eccezione del comma 6](#), e all'[articolo 95, a eccezione del comma 2](#), **può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.** Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, **l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico**, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Self cleaning – art. 96

- Il comma 3 regola il percorso di “self cleaning” **quando la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta.**
- L’operatore economico, contestualmente all’offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:
- a) comprova di avere adottato specifiche misure (Per le quali la parametrizzazione operativa è stabilita dal comma 6);
- b) comprova l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta e successivamente ottempera adottandole in corso di gara.
- Il comma 4 riporta il percorso di “self cleaning” alle situazioni nelle quali **la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta**, determinando in tal caso per l’operatore economico **l’adozione e la comunicazione delle misure** (sempre assumendo a riferimento i parametri operativi stabiliti nel comma 6).


Art. 47 DL 77/2021 – Situazione occupazionale

2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Art. 47 DL 77/2021 – Situazione occupazionale

3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a

— 48 —



2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 129

consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Art. 47 DL 77/2021 – Situazione occupazionale

9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2 e 3 sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Soccorso istruttorio – art 101

- la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:
- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, **con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica;**
- la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) **sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.**

Soccorso istruttorio

- a) la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato;
- b) l'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni;
- c) i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Progetti PNRR – art 224 comma 2

- Dal 1 luglio 2023 viene eliminato (art. 224, c.2) il termine del 30/6/2023 di cui all'articolo 8 c. 1 del dl 76/2020 che prevede:
- a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'[articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
- c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli [articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#). Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;
- d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'[articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19.

Periodo transitorio – art 225

- Per avvisi, bandi già pubblicati o richieste di offerta inviati prima del 1° luglio 2023 si continuano ad applicare le norme procedurali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Norme del D.Lgs 50/2016 in vigore sino al 31/12/2023

- Art. 21 c. 7 – pubblicazione sul Mit del programma triennale degli acquisti (nuovo art. 37 comma 4)
- Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)
- Art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione)
- Art. 41. c. 2 bis (Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza)
- Art. 44. (Digitalizzazione delle procedure)
- Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni)
- Art. 53. (Accesso agli atti e riservatezza)
- Art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)
- Articolo 70 - Avvisi di preinformazione
- Articolo 72 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
- Articolo 73 - Pubblicazione a livello nazionale
- Art. 74. (Disponibilità elettronica dei documenti di gara)

Norme del D.Lgs 50/2016 in vigore sino al 31/12/2023

- Art. 81. (Documentazione di gara)
- Art. 85. ([Documento di gara unico europeo](#))
- Art. 105. c.7 (Subappalto) trasmissione contratto e dichiarazione assenza di esclusione del subappaltatore
- Art. 111. c. 2 bis (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)
- Articolo 127, comma 2 - Pubblicità e avviso periodico indicativo
- Articolo 129, comma 4 - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
- Art. 213. c. 8,9,10 ([Autorità Nazionale Anticorruzione](#))
- Art. 214. c. 6 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione)

Norme del D.Lgs 36/2023 che entreranno in vigore dal 1/1/2024

- Articolo 19 - Principi e diritti digitali
- Articolo 20 - Principi in materia di trasparenza
- Articolo 21 - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
- Articolo 22 - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).
- Articolo 23 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici
- Articolo 24 - Fascicolo virtuale dell'operatore economico
- Articolo 25 - Piattaforme di approvvigionamento digitale
- Articolo 26 - Regole tecniche
- Articolo 27 - Pubblicità legale degli atti
- Articolo 28 - Trasparenza dei contratti pubblici
- Articolo 29 - Regole applicabili alle comunicazioni
- Articolo 30 - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
- Articolo 31 - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
- Articolo 35 - Accesso agli atti e riservatezza
- Articolo 36 - Norme procedurali e processuali in tema di accesso
- Articolo 37, comma 4 - Programma triennale lavori, servizi ed aggiornamento annuale pubblicati su sito istituzionale e banca dati nazionale

Norme del D.Lgs 36/2023 che entreranno in vigore dal 1/1/2024

- Articolo 81 - Avvisi di preinformazione
- Articolo 83 - Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione
- Articolo 84 - Pubblicazione a livello europeo
- Articolo 85 - Pubblicazione a livello nazionale
- Articolo 106, comma 3, ultimo periodo - Garanzie per la partecipazione alla procedura
- Articolo 115, comma 5 - Piattaforme digitali per il controllo tecnico contabile e amministrativo
- Articolo 119, comma 5 - Deposito contratto e verifica digitale requisiti subappaltatore
- Articolo 224, comma 6 - Impresa in concordato anche mandataria RTI

Art. 225 comma 8

- Per i finanziamenti PNRR sino al 31/12/2023 si applicano le deroghe previste dal DL 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 e dal DL 13/2023 convertito in Legge 41/2023
- Situazione occupazionale
- Parità di genere
- Titolare effettivo
- Dnsh
- Occupazione giovanile
- Occupazione disabilità

Progetti PNRR – art 225 comma 8

*”In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, **si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.***

Art. 55 – DL 77/2021 convertito il L 108/2021

ART. 55

(Misure di semplificazione in materia di istruzione)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:

1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;

2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attività di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12;

3) all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto

Art. 55 – DL 77/2021 convertito il L 108/2021

dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, è resa dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è reso entro trenta giorni;

b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR:

1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;

2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129;

3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale, secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

Deroghe utilizzabili per gli affidamenti PNRR

- Art. 55 c. 1 lett a.1 utilizzo convenzioni-quadro Consip (comma 449 e 459 art 1 Legge 296/2006)
- Art. 55 c. 1 lett b.2 limite dei 10.000,00 di cui al DI 129/2018 art. 45 c. 2 lett. a
- Art. 55 c. 4 attuazione degli interventi in deroga all'autorizzazione da parte dell'ente locale, ma con semplice comunicazione
- Avvio esecuzione del contratto in deroga alle verifiche di cui all'art. 80 (94)
- Acquisizione del cig simog per importi superiori a 5.000 (art. c. 5 Legge 41/2023)

Procedure in corso al 1/7/2023 – art 226

- 2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'[articolo 229, comma 2](#), le disposizioni di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
 - a) le procedure e i contratti per i quali i **bandi o avvisi** con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati **pubblicati prima** della data in cui il codice acquista efficacia;
 - b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, **siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;**

Art. 226

- Dal 1/7/2023 il DM MEF del 28/9/2022
 - esclusione dell'operatore economico in caso di violazioni non definitivamente accertate per un valore pari o superiore al 10% (con un minimo di 35.000,00 euro)
- **Dal 1/1/2024 Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016**
 - Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla piattaforma ANAC